



Comune di Camaiore

SETTORE: Settore 4

UNITA' OPERATIVA: EDILIZIA PRIVATA

(Proposta N. 2023/2269)

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 78 del 29/09/2023

OGGETTO: INTERVENTI IN FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE – AMMISSIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 28 DELLA LEGGE 166/2002 – APPROVAZIONE.

Il giorno 29 settembre 2023 in Camaiore nella sala consiliare “Pierantonio Graziani”, su invito diramato dal Presidente del Consiglio ai sensi del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica ordinaria convocato alle ore 16,00 e iniziato alle ore 16,26.

Presiede l'adunanza il Dott. Boccardo Andrea, Presidente del Consiglio Comunale.

Componenti presenti n. 13 assenti n. 12

cognome e nome	P	A	Cognome e nome	P	A
PIERUCCI MARCELLO Sindaco	X				
BOCCARDO Andrea	X		SILICANI Giorgio	X	
PARDINI Mario	X		BALDACCINI Gabriele	X	
PARDUCCI Maria	X		PIERONI Valentina	X	
D'ALESSANDRO Gloria	X		BONUCCELLI Claudia		X
ROMBI Nicola	X		MICHELI Massimiliano		X
BENEDETTI Angelo		X	FRUGONI Simone		X
ANTONGIOVANNI Mara	X		ROMBONI Cinzia		X
ANDREINI Mario		X	LARI Rita		X
IACOMINI Alberto		X	PARDINI Pier Francesco		X
PALMERINI Alessandro	X		PELLEGRINI Andrea		X
GALEOTTI Sandra	X		BIANCHINI Lara		X
SALVINI Nicola	X		LOMBARDI Arianna		X

Partecipa la Dott.ssa Di Pietro Daniela Segretario Generale del Comune, incaricata della redazione del presente verbale.

Vengono nominati scrutatori: Pardini Mario, Pieroni Valentina, Bianchini Lara.

CC_2023_78

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che in Comune di Camaioire vi sono i seguenti ventidue cimiteri (come indicati nella planimetria *allegato A* alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale):
 - 1 CAPEZZANO PIANORE
 - 2 SANTA LUCIA
 - 3 MONTEGGIORI
 - 4 PEDONA
 - 5 MONTEBELLO
 - 6 GREPPOLUNGO
 - 7 LOMBRICI
 - 8 METATO
 - 9 CASOLI
 - 10 CAMAIORE
 - 11 LA PIEVE
 - 12 PONTEMAZZORI
 - 13 NOCCHI
 - 14 MONTEMAGNO
 - 15 TORCIGLIANO
 - 16 GOMBITELLI
 - 17 FIBBIANO
 - 18 SANTA MARIA ALBIANO
 - 19 ORBICCIANO
 - 20 MIGLIANO
 - 21 VALPROMARO
 - 22 FIBBIALLA
- che come noto all'interno della fascia di 200 mt di rispetto cimiteriale, ai sensi dell'art. 338 del Regio Decreto 1265 del 24/07/1934 come modificato dal comma 1 lettera b) dell'art.28 della legge 166/2002, sono consentiti *interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento;*
- che lo stesso art.28 sopra richiamato prevede che *per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici;*
- che il vigente Regolamento Edilizio all'art.42 così disciplina:
 1. *Nel caso specifico di edifici preesistenti in zona a vincolo cimiteriale sono ammessi, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia conservativa.*
 2. *Nelle zone di rispetto cimiteriale sono comunque ammessi gli interventi previsti dall'art.28 della L. 166/02 nel rispetto delle previsioni contenute nel vigente Piano*

CC_2023_78



Comune di Camaiore

Operativo, dovendosi intendere l'ampliamento del 10% riferito alla superficie utile dell'edificio e comunque senza che si determini aumento delle unita immobiliari. In alternativa all'ampliamento e ammessa la sopraelevazione, qualora prevista dal PO e con le modalità previste dal PO stesso, a condizione che non si determini aumento del numero delle unita immobiliari esistenti.

Premesso altresì:

- che come da stralci allegati (ALLEGATI da 1 a 22) delle varie *tavole delle previsioni* del vigente Piano Operativo, nella fascia di vincolo dei vari cimiteri ricadono vari *INSEDIAMENTI ESISTENTI* e *PARTIZIONI SPAZIALI*;
- che ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo, pertanto, nella suddette fasce di vincolo, in considerazione delle varie partizioni spaziali sarebbero ammessi interventi che in realtà non trovano invece possibilità di attuazione stante le limitazioni imposte sia dal RE che dall'art.28 della L. 166/02;

Valutato:

- che la costante giurisprudenza sottolinea come il vincolo *non consenta in alcun modo l'allocazione di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale*;
- che pertanto si rende conseguentemente opportuna e necessaria una valutazione degli interessi pubblici in gioco derivante dalla natura del vincolo stesso che ammette la ponderazione fra gli aspetti di tutela e le possibilità di intervento;
- che sia la mancata compromissione della sacralità dei luoghi che la salvaguardia del mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale, sono adeguatamente valutate in sede di istruttoria dal Servizio Edilizia e dal Servizio LLPP dell'Ente su ogni puntuale intervento del quale venga chiesta autorizzazione;
- che, analogamente, le esigenze di natura igienico sanitaria sono debitamente valutate da parte dell'Azienda sanitaria competente (AUSL) con specifico parere su ogni singolo intervento;

Richiamato:

- il fatto che la *funzione urbanistica*, nel corso del tempo, si è evoluta in *funzione di governo del territorio*, preordinata, quindi, a garantire non più solo l'ordinato sviluppo edilizio dei luoghi, ma anche a realizzare un ragionevole contemperamento e bilanciamento fra la pluralità degli interessi di rilevanza costituzionale. Tale evoluzione è stata ormai codificata dalla giurisprudenza amministrativa a partire dalla nota sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato, 10 Maggio 2012, nr. 2710 la cui *ratio* è stata confermata dalle sentenze successive;
- che in alcuni passi di suddetta pronuncia viene statuito che le prescrizioni urbanistiche “*non possono essere intese [...] solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie, [...] ma devono essere ricostruite come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio in funzione [...] del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione sulla propria essenza [...] svolta dalla comunità radicata sul territorio*” alla luce “*delle effettive esigenze di abitazione, delle concrete vocazioni dei luoghi, dei valori ambientali e paesaggistici, delle*

CC_2023_78



Comune di Camaiore

esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, delle esigenze economico-sociali". Tale ricostruzione appare coerente con il Titolo V della Costituzione, il cui art. 117 – come ampiamente noto – ha sostituito il termine “urbanistica” con quello più ampio di “governo del territorio” da intendersi come “il complesso delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili”;

Considerato pertanto:

- che, all'interno della prima fascia di vincolo cimiteriale di 50 mt, vista la prossimità della stessa al cimitero, l'Amministrazione intende rimandare l'attuazione di un eventuale intervento, a possibili valutazioni puntuali sul preminente interesse pubblico dell'intervento stesso;
- che, invece, all'interno della fascia di rispetto cimiteriale tra i 50 e i 200 mt, il Consiglio Comunale debba, e possa, col presente provvedimento, operare sin da subito una valutazione degli interessi pubblici in gioco;
- che, al fine della valutazione di cui sopra, tra i molteplici interessi pubblici da tenere in considerazione, per alcuni degli interventi ammessi dalle NTA del PO, è sicuramente evidente la prevalenza dell'interesse a darne attuazione come da disciplina di piano, accertando ovviamente che in ogni caso sia garantita la salvaguardia dei profili igienico sanitari e della peculiare sacralità dei luoghi, senza inoltre alcun pregiudizio all'espansione cimiteriale;

Ritenuto pertanto

- di individuare quelle fattispecie di interventi previsti dalle NTA del PO per i quali l'attuazione persegue l'interesse generale in funzione del modello di sviluppo che si è inteso imprimere ai luoghi, alla luce delle effettive esigenze di abitazione, delle concrete vocazioni, dei valori ambientali e paesaggistici, delle esigenze della vita salubre degli abitanti e di quelle economico-sociali, con la disciplina di Piano Operativo approvata;
- che tra queste fattispecie di interventi siano da individuarsi i seguenti:
 1. gli interventi di cui gli artt.136 e 137 della LRT 65/2014, ammessi dalla disciplina delle NTA del PO, conformemente al RE, ma senza le eventuali deroghe consentite dall'art.48 c.2 del RE stesso, trattandosi di interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio e limitati alla più stretta pertinenza dello stesso;
 2. gli interventi edilizi sul patrimonio esistente fino alla ristrutturazione conservativa [(art.135 c.2 lett. a), b), c) e d) della LRT 65/2014] (inclusi gli ampliamenti in sagoma), trattandosi di interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso;
 3. l'addizione volumetrica in sopraelevazione, nonché quella di cui all'art.41 c. 5 e 6 del RE [(art.134 c.1 lett. g) della LRT 65/2014], purché non interessante porzioni di fabbricato realizzate successivamente all'entrata in vigore della L. 166/02, senza incremento del numero di unità immobiliari, trattandosi di interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso;
 4. la ristrutturazione edilizia ricostruttiva [(art.134 c.1 lett. h) della LRT 65/2014], ripristino di edifici crollati [(art.134 c.1 lett.i) della LRT 65/2014] e sostituzione edilizia [(art.134 c.1 lett. l) della LRT 65/2014] nei limiti della ristrutturazione definita dal Testo Unico dell'Edilizia ovvero dall'art.3 c.1 lett. d) del DPR 380/2001, senza tuttavia ammettere le deroghe alla conservazione del volume di cui agli artt. 40 e 43

CC_2023_78



Comune di Camaiore

del RE, trattandosi di interventi di recupero in senso lato del patrimonio esistente senza incrementi volumetrici;

5. l'addizione volumetrica in sopraelevazione, nonché quella di cui all'art.41 c. 5 e 6 del RE [(art.134 c.1 lett. g) della LRT 65/2014], purché non interessante porzioni di fabbricato realizzate successivamente all'entrata in vigore della L. 166/02, con incremento del numero di unità immobiliari purché finalizzato alla realizzazione di "prima casa";
6. l'addizione volumetrica comportante un incremento di SU anche superiore al 10%, senza incremento del numero di unità immobiliari, purché la SU raggiunta con l'intervento non ecceda i 120 mq di superficie per unità immobiliare in caso di funzione residenziale, ovvero quanto documentato come necessario ai fini produttivi in caso di funzione diversa dalla residenziale;
7. l'addizione volumetrica comportante un incremento di SU anche superiore al 10%, con incremento del numero di unità immobiliari, purché finalizzato alla realizzazione di "prima casa";
8. realizzazione di piscine pertinenziali sia nell'ambito della funzione residenziale che produttiva, purché di dimensioni massime inferiori a quelle di cui alla disciplina di RE da fissarsi in 50 mq di specchio acqueo e purché realizzate nella resede senza le deroghe dell'art.48 c.2 del RE;
9. interventi pertinenziali di cui agli artt. 48, 48bis e 105 del RE purché realizzati nella resede senza le eventuali deroghe dell'art.48 c.2 del RE;
10. interventi pertinenziali di cui all'art.10 c.8 della NTA del PO (ovvero quelli di cui alla D.C.C. n. 8/2016), trattandosi di interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso nonché a carattere temporaneo;
11. volumi tecnici di cui all'art.63 del DPGR 39/R/2018, nei limiti strettamente necessari di cui alla definizione del PRGR stesso, trattandosi di interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio;
12. volumi tecnici ai sensi dell'art.27 c.2 del RE, trattandosi di interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso nonché a carattere temporaneo;
13. interventi di cui agli artt. 70 e 78 della LRT 65/2014, così come disciplinati dall'art.49 delle NTA del PO, la cui realizzazione è ammessa con SCIA alternativa a PdC, trattandosi di interventi funzionali all'utilizzo del fondo nonché non comportanti trasformazioni permanenti del suolo;
14. i cambi d'uso urbanisticamente rilevanti su tutto il territorio, con la sola eccezione, nel solo territorio rurale, degli *edifici sparsi (o isolati) di impianto storico* per i quali è ammessa la mutazione urbanisticamente rilevante verso la funzione residenziale solo allorquando vincolata alla realizzazione di "prima casa";
15. i cambi d'uso urbanisticamente non rilevanti su tutto il territorio;
16. i frazionamenti, fatte salve le limitazioni di cui ai punti precedenti;

Considerato altresì

- che per quanto concerne i Cimiteri 1 CAPEZZANO PIANORE, 14 MONTEMAGNO e 21 VALPROMARO la viabilità statale nel primo caso e provinciale negli altri due attraversa la fascia di rispetto cimiteriale, demarcando in maniera piuttosto netta una porzione della fascia di rispetto, ovvero quella ricadente oltre la suddetta viabilità, all'interno della quale è assicurata, anche nei primi 50 mt, dalla presenza della viabilità stessa, sia la mancata



Comune di Camaiore

compromissione della sacralità dei luoghi che la salvaguardia del mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale;

- che stante quanto sopra, nelle suddette porzioni di fascia, sono da ritenersi ammissibili tutti gli interventi ammessi dalle NTA del PO essendo sicuramente prevalente l'interesse in capo all'attuazione della disciplina di governo di territorio purché le esigenze di natura igienico sanitaria siano debitamente valutate da parte dell'Azienda sanitaria competente (AUSL) con specifico parere su ogni singolo intervento;

Visto il parere favorevole della 3^a Commissione Consiliare Permanente riunitasi il 21 e 27 settembre 2023;

Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato espresso ai sensi dell'art.49, 1° comma, T.U. 18/08/2000 n. 267, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile di ragioneria in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto l'art. 28 della Legge 166/2022;

Visto il TUEL;

Tutto ciò considerato, il Presidente rende noto al Consiglio le modalità con cui si procederà alla votazione delle singole fattispecie di aree ricadenti nel vincolo cimiteriale proponendo l'espressione di voto separata per ciascun Cimitero affinché i Consiglieri in eventuale posizione di conflitto di interesse possano non prendere parte alla votazione;

Si procede pertanto alla votazione degli interventi da ritenersi ammissibili all'interno della fascia di rispetto cimiteriale dai 50 ai 200 mt, ai sensi dell'art.28 della Legge 166/2002, così come nelle premesse dettagliati in relazione ai seguenti cimiteri:

1 CAPEZZANO PIANORE, con l'espressa valutazione in precedente riferita nella porzione di fascia ricadente oltre la pubblica viabilità: il Consiglio approva con voti unanimi, favorevoli, n. 13 (Pierucci Marcello, Boccardo Andrea, Pardini Mario, Parducci Maria, D'Alessandro Gloria, Rombi Nicola, Antongiovanni Mara, Palmerini Alessandro, Galeotti Sandra, Salvini Nicola, Silicani Giorgio, Baldaccini Gabriele, Pieroni Valentina);

2 SANTA LUCIA: il Consiglio approva con voti unanimi, favorevoli, n. 13 (Pierucci Marcello, Boccardo Andrea, Pardini Mario, Parducci Maria, D'Alessandro Gloria, Rombi Nicola, Antongiovanni Mara, Palmerini Alessandro, Galeotti Sandra, Salvini Nicola, Silicani Giorgio, Baldaccini Gabriele, Pieroni Valentina);

3 MONTEGGIORI: il Consiglio approva con voti unanimi, favorevoli, n. 13 (Pierucci Marcello, Boccardo Andrea, Pardini Mario, Parducci Maria, D'Alessandro Gloria, Rombi Nicola, Antongiovanni Mara, Palmerini Alessandro, Galeotti Sandra, Salvini Nicola, Silicani Giorgio, Baldaccini Gabriele, Pieroni Valentina);

4 PEDONA: il Consiglio approva con voti unanimi, favorevoli, n. 13 (Pierucci Marcello, Boccardo Andrea, Pardini Mario, Parducci Maria, D'Alessandro Gloria, Rombi Nicola, CC_2023_78



Comune di Camaiore

Antongiovanni Mara, Palmerini Alessandro, Galeotti Sandra, Salvini Nicola, Silicani Giorgio, Baldaccini Gabriele, Pieroni Valentina);

5 MONTEBELLO: il Consiglio approva con voti unanimi, favorevoli, n. 13 (Pierucci Marcello, Boccardo Andrea, Pardini Mario, Parducci Maria, D'Alessandro Gloria, Rombi Nicola, Antongiovanni Mara, Palmerini Alessandro, Galeotti Sandra, Salvini Nicola, Silicani Giorgio, Baldaccini Gabriele, Pieroni Valentina);

6 GREPPOLUNGO: il Consiglio approva con voti unanimi, favorevoli, n. 13 (Pierucci Marcello, Boccardo Andrea, Pardini Mario, Parducci Maria, D'Alessandro Gloria, Rombi Nicola, Antongiovanni Mara, Palmerini Alessandro, Galeotti Sandra, Salvini Nicola, Silicani Giorgio, Baldaccini Gabriele, Pieroni Valentina);

7 LOMBRICI: il Consiglio approva con voti unanimi, favorevoli, n. 13 (Pierucci Marcello, Boccardo Andrea, Pardini Mario, Parducci Maria, D'Alessandro Gloria, Rombi Nicola, Antongiovanni Mara, Palmerini Alessandro, Galeotti Sandra, Salvini Nicola, Silicani Giorgio, Baldaccini Gabriele, Pieroni Valentina);

8 METATO: il Consiglio approva con voti unanimi, favorevoli, n. 13 (Pierucci Marcello, Boccardo Andrea, Pardini Mario, Parducci Maria, D'Alessandro Gloria, Rombi Nicola, Antongiovanni Mara, Palmerini Alessandro, Galeotti Sandra, Salvini Nicola, Silicani Giorgio, Baldaccini Gabriele, Pieroni Valentina);

9 CASOLI: il Consiglio approva con voti unanimi, favorevoli, n. 13 (Pierucci Marcello, Boccardo Andrea, Pardini Mario, Parducci Maria, D'Alessandro Gloria, Rombi Nicola, Antongiovanni Mara, Palmerini Alessandro, Galeotti Sandra, Salvini Nicola, Silicani Giorgio, Baldaccini Gabriele, Pieroni Valentina);

Esce il Sindaco Pierucci Marcello: presenti n. 12;

10 CAMAIORE: il Consiglio approva con voti unanimi, favorevoli, n. 12 (Boccardo Andrea, Pardini Mario, Parducci Maria, D'Alessandro Gloria, Rombi Nicola, Antongiovanni Mara, Palmerini Alessandro, Galeotti Sandra, Salvini Nicola, Silicani Giorgio, Baldaccini Gabriele, Pieroni Valentina);

Rientra il Sindaco Pierucci Marcello ed esce il consigliere Salvini Nicola: presenti n. 12;

11 LA PIEVE: il Consiglio approva con voti unanimi, favorevoli, n. 12 (Pierucci Marcello, Boccardo Andrea, Pardini Mario, Parducci Maria, D'Alessandro Gloria, Rombi Nicola, Antongiovanni Mara, Palmerini Alessandro, Galeotti Sandra, Silicani Giorgio, Baldaccini Gabriele, Pieroni Valentina);

Rientra il consigliere Salvini Nicola ed esce il consigliere Galeotti Sandra: presenti n. 12;



Comune di Camaiore

12 PONTEMAZZORI: il Consiglio approva con voti unanimi, favorevoli, n. 12 (Pierucci Marcello, Boccardo Andrea, Pardini Mario, Parducci Maria, D'Alessandro Gloria, Rombi Nicola, Antongiovanni Mara, Palmerini Alessandro, Salvini Nicola, Silicani Giorgio, Baldaccini Gabriele, Pieroni Valentina);

Rientra il consigliere Galeotti Sandra: presenti n. 13;

13 NOCCHI: il Consiglio approva con voti unanimi, favorevoli, n. 13 (Pierucci Marcello, Boccardo Andrea, Pardini Mario, Parducci Maria, D'Alessandro Gloria, Rombi Nicola, Antongiovanni Mara, Palmerini Alessandro, Galeotti Sandra, Salvini Nicola, Silicani Giorgio, Baldaccini Gabriele, Pieroni Valentina);

14 MONTEMAGNO con l'espressa valutazione in precedente riferita nella porzione di fascia ricadente oltre la pubblica viabilità, il Consiglio approva con voti unanimi, favorevoli, n. 13 (Pierucci Marcello, Boccardo Andrea, Pardini Mario, Parducci Maria, D'Alessandro Gloria, Rombi Nicola, Antongiovanni Mara, Palmerini Alessandro, Galeotti Sandra, Salvini Nicola, Silicani Giorgio, Baldaccini Gabriele, Pieroni Valentina);

Esce il Sindaco Pierucci Marcello: presenti n. 12;

15 TORCIGLIANO: il Consiglio approva con voti unanimi, favorevoli, n. 12 (Boccardo Andrea, Pardini Mario, Parducci Maria, D'Alessandro Gloria, Rombi Nicola, Antongiovanni Mara, Palmerini Alessandro, Galeotti Sandra, Salvini Nicola, Silicani Giorgio, Baldaccini Gabriele, Pieroni Valentina);

Rientra il Sindaco Pierucci Marcello: presenti n. 13;

16 GOMBITELLI: il Consiglio approva con voti unanimi, favorevoli, n. 13 (Pierucci Marcello, Boccardo Andrea, Pardini Mario, Parducci Maria, D'Alessandro Gloria, Rombi Nicola, Antongiovanni Mara, Palmerini Alessandro, Galeotti Sandra, Salvini Nicola, Silicani Giorgio, Baldaccini Gabriele, Pieroni Valentina);

17 FIBBIANO: il Consiglio approva con voti unanimi, favorevoli, n. 13 (Pierucci Marcello, Boccardo Andrea, Pardini Mario, Parducci Maria, D'Alessandro Gloria, Rombi Nicola, Antongiovanni Mara, Palmerini Alessandro, Galeotti Sandra, Salvini Nicola, Silicani Giorgio, Baldaccini Gabriele, Pieroni Valentina);

18 SANTA MARIA ALBIANO: il Consiglio approva con voti unanimi, favorevoli, n. 13 (Pierucci Marcello, Boccardo Andrea, Pardini Mario, Parducci Maria, D'Alessandro Gloria, Rombi Nicola, Antongiovanni Mara, Palmerini Alessandro, Galeotti Sandra, Salvini Nicola, Silicani Giorgio, Baldaccini Gabriele, Pieroni Valentina);

19 ORBICCIANO: il Consiglio approva con voti unanimi, favorevoli, n. 13 (Pierucci Marcello, Boccardo Andrea, Pardini Mario, Parducci Maria, D'Alessandro Gloria, Rombi Nicola, Antongiovanni Mara, Palmerini Alessandro, Galeotti Sandra, Salvini Nicola, Silicani Giorgio, Baldaccini Gabriele, Pieroni Valentina);

CC_2023_78



Comune di Camaiore

Esce il consigliere Parducci Maria: presenti n. 12;

20 MIGLIANO: il Consiglio approva con voti unanimi, favorevoli, n. 12 (Pierucci Marcello, Boccardo Andrea, Pardini Mario, D'Alessandro Gloria, Rombi Nicola, Antongiovanni Mara, Palmerini Alessandro, Galeotti Sandra, Salvini Nicola, Silicani Giorgio, Baldaccini Gabriele, Pieroni Valentina);

Rientra il consigliere Parducci Maria: presenti n. 13;

21 VALPROMARO con l'espressa valutazione in precedente riferita nella porzione di fascia ricadente oltre la pubblica viabilità, il Consiglio approva con voti unanimi, favorevoli, n. 13 (Pierucci Marcello, Boccardo Andrea, Pardini Mario, Parducci Maria, D'Alessandro Gloria, Rombi Nicola, Antongiovanni Mara, Palmerini Alessandro, Galeotti Sandra, Salvini Nicola, Silicani Giorgio, Baldaccini Gabriele, Pieroni Valentina);

22 FIBBIALLA: il Consiglio approva con voti unanimi, favorevoli, n. 13 (Pierucci Marcello, Boccardo Andrea, Pardini Mario, Parducci Maria, D'Alessandro Gloria, Rombi Nicola, Antongiovanni Mara, Palmerini Alessandro, Galeotti Sandra, Salvini Nicola, Silicani Giorgio, Baldaccini Gabriele, Pieroni Valentina);

Si dà atto che tutte le votazioni sopra riportate sono avvenute per alzata di mano.

Dopodiché,

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese con votazione elettronica dai n. 13 componenti presenti e votanti (Pierucci Marcello, Boccardo Andrea, Pardini Mario, Parducci Maria, D'Alessandro Gloria, Rombi Nicola, Antongiovanni Mara, Palmerini Alessandro, Galeotti Sandra, Salvini Nicola, Silicani Giorgio, Baldaccini Gabriele, Pieroni Valentina);

DELIBERA

- di dare atto di quanto in premessa;
- dando atto delle separate votazioni, di ammettere, all'interno della fascia di rispetto cimiteriale dai 50 ai 200 mt dei cimiteri del Comune di Camaiore, ai sensi dell'art.28 della Legge 166/2002 e per le motivazioni espresse in premessa, la realizzazione dei seguenti interventi ammessi dal PO:
 1. gli interventi di cui gli artt.136 e 137 della LRT 65/2014, ammessi dalla disciplina delle NTA del PO, conformemente al RE, ma senza le eventuali deroghe consentite dall'art.48 c.2 del RE stesso, trattandosi di interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio e limitati alla più stretta pertinenza dello stesso;
 2. gli interventi edilizi sul patrimonio esistente fino alla ristrutturazione conservativa [(art.135 c.2 lett. a), b), c) e d) della LRT 65/2014] (inclusi gli ampliamenti in sagoma), trattandosi di interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso;



3. l'addizione volumetrica in sopraelevazione, nonché quella di cui all'art.41 c. 5 e 6 del RE [(art.134 c.1 lett. g) della LRT 65/2014], purché non interessante porzioni di fabbricato realizzate successivamente all'entrata in vigore della L. 166/02, senza incremento del numero di unità immobiliari, trattandosi di interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso;
4. la ristrutturazione edilizia ricostruttiva [(art.134 c.1 lett. h) della LRT 65/2014], ripristino di edifici crollati [(art.134 c.1 lett.i) della LRT 65/2014] e sostituzione edilizia [(art.134 c.1 lett. l) della LRT 65/2014] nei limiti della ristrutturazione definita dal Testo Unico dell'Edilizia ovvero dall'art.3 c.1 lett. d) del DPR 380/2001, senza tuttavia ammettere le deroghe alla conservazione del volume di cui agli artt. 40 e 43 del RE, trattandosi di interventi di recupero in senso lato del patrimonio esistente senza incrementi volumetrici;
5. l'addizione volumetrica in sopraelevazione, nonché quella di cui all'art.41 c. 5 e 6 del RE [(art.134 c.1 lett. g) della LRT 65/2014], purché non interessante porzioni di fabbricato realizzate successivamente all'entrata in vigore della L. 166/02, con incremento del numero di unità immobiliari purché finalizzato alla realizzazione di "prima casa";
6. l'addizione volumetrica comportante un incremento di SU anche superiore al 10%, senza incremento del numero di unità immobiliari, purché la SU raggiunta con l'intervento non ecceda i 120 mq di superficie per unità immobiliare in caso di funzione residenziale, ovvero quanto documentato come necessario ai fini produttivi in caso di funzione diversa dalla residenziale;
7. l'addizione volumetrica comportante un incremento di SU anche superiore al 10%, con incremento del numero di unità immobiliari, purché finalizzato alla realizzazione di "prima casa";
8. realizzazione di piscine pertinenziali sia nell'ambito della funzione residenziale che produttiva, purché di dimensioni massime inferiori a quelle di cui alla disciplina di RE da fissarsi in 50 mq di specchio acqueo e purché realizzate nella resede senza le deroghe dell'art.48 c.2 del RE;
9. interventi pertinenziali di cui agli artt. 48, 48bis e 105 del RE purché realizzati nella resede senza le eventuali deroghe dell'art.48 c.2 del RE;
10. interventi pertinenziali di cui all'art.10 c.8 della NTA del PO (ovvero quelli di cui alla D.C.C. n. 8/2016), trattandosi di interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso nonché a carattere temporaneo;
11. volumi tecnici di cui all'art.63 del DPGR 39/R/2018, nei limiti strettamente necessari di cui alla definizione del PRGR stesso, trattandosi di interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio;
12. volumi tecnici ai sensi dell'art.27 c.2 del RE, trattandosi di interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso nonché a carattere temporaneo;
13. interventi di cui agli artt. 70 e 78 della LRT 65/2014, così come disciplinati dall'art.49 delle NTA del PO, la cui realizzazione è ammessa con SCIA alternativa a PdC, trattandosi di interventi funzionali all'utilizzo del fondo nonché non comportanti trasformazioni permanenti del suolo;



Comune di Camaiore

14. i cambi d'uso urbanisticamente rilevanti su tutto il territorio, con la sola eccezione, nel solo territorio rurale, degli *edifici sparsi (o isolati) di impianto storico* per i quali è ammessa la mutazione urbanisticamente rilevante verso la funzione residenziale solo allorquando vincolata alla realizzazione di "prima casa";
 15. i cambi d'uso urbanisticamente non rilevanti su tutto il territorio;
 16. i frazionamenti, fatte salve le limitazioni di cui ai punti precedenti;
- di dare atto che la sopra detta ammissibilità rimane in ogni caso subordinata all'accertata mancata compromissione della sacralità dei luoghi e salvaguardia del mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale, nonché al parere favorevole, da parte della competente Azienda sanitaria, circa i profili di natura igienico sanitaria;
 - di dare atto che all'interno della prima fascia di vincolo cimiteriale di 50 mt, vista la prossimità della stessa al cimitero, l'Amministrazione intende rimandare l'attuazione di un eventuale intervento, a possibili valutazioni puntuali sul preminente interesse pubblico dell'intervento stesso;
 - dando atto delle separate votazioni di ammettere infine, per i soli cimiteri di 1 CAPEZZANO PIANORE, 14 MONTEMAGNO e 21 VALPROMARO, all'interno delle porzioni di fascia di rispetto cimiteriale ricadenti oltre l'esistente viabilità statale e provinciale, anche nei primi 50 mt, ai sensi dell'art.28 della Legge 166/2022 e per le motivazioni espresse in premessa, tutti gli interventi previsti dalle NTA del PO previo ottenimento del parere favorevole, da parte della competente Azienda sanitaria, circa i profili di natura igienico sanitaria.

Inoltre, stante l'urgenza,

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese con votazione elettronica dai n. 13 componenti presenti e votanti (Pierucci Marcello, Boccardo Andrea, Pardini Mario, Parducci Maria, D'Alessandro Gloria, Rombi Nicola, Antongiovanni Mara, Palmerini Alessandro, Galeotti Sandra, Salvini Nicola, Silicani Giorgio, Baldaccini Gabriele, Pieroni Valentina)

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art 134 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267.



Comune di Camaiore

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File
Impronta	
ALLEGATO A - planimetria generale.pdf (9D774438828BAE799C5DC60ABE6A0FD4EDC8E57F0107CE06118B7410EF81784C)	ALLEGATO A - planimetria generale.pdf (9D774438828BAE799C5DC60ABE6A0FD4EDC8E57F0107CE06118B7410EF81784C)
1 CAPEZZANO PIANORE.pdf (05E0A54B0D8029CBDC74E0B8CEA56D1CC5D8816EA431D7E3C4792E037495D9A2)	1 CAPEZZANO PIANORE.pdf (05E0A54B0D8029CBDC74E0B8CEA56D1CC5D8816EA431D7E3C4792E037495D9A2)
2 SANTA LUCIA.pdf (036AC4BB17A94C3673F0EFE916504E55625111C3EBA6D9A4841674B8BFA3F39A)	2 SANTA LUCIA.pdf (036AC4BB17A94C3673F0EFE916504E55625111C3EBA6D9A4841674B8BFA3F39A)
3 MONTEGGIORI.pdf (85242EF8C15F6A219F8BF3CE25006758FB3A2E5E35293480F801B80870945825)	3 MONTEGGIORI.pdf (85242EF8C15F6A219F8BF3CE25006758FB3A2E5E35293480F801B80870945825)
4 PEDONA.pdf (D95A162B9EDD6B4B4753B1A4289A07804310975D1BD218D6DA68AE7955BCF211)	4 PEDONA.pdf (D95A162B9EDD6B4B4753B1A4289A07804310975D1BD218D6DA68AE7955BCF211)
5 MONTEBELLO.pdf (3B5A4B9CD26152E1D207E40B87C77FBB4CAB9D8CC198674D36BFE588DAC2F22B)	5 MONTEBELLO.pdf (3B5A4B9CD26152E1D207E40B87C77FBB4CAB9D8CC198674D36BFE588DAC2F22B)
6 GREPPOLUNGO.pdf (AFBA4C7C1E835A2AEE539139FE7432F28FFF92CB9B98E98FC9D68F8D4F18D9D3)	6 GREPPOLUNGO.pdf (AFBA4C7C1E835A2AEE539139FE7432F28FFF92CB9B98E98FC9D68F8D4F18D9D3)
7 LOMBRICI.pdf (35B0CDA309400A6E3A087CCEB4BCA92DC2CBE458458C475C52631564935D5E6A)	7 LOMBRICI.pdf (35B0CDA309400A6E3A087CCEB4BCA92DC2CBE458458C475C52631564935D5E6A)
8 METATO.pdf (D7BF99807E7EE62DB399E504F184169449A32038349A7D9ACB3EC5A7596FA870)	8 METATO.pdf (D7BF99807E7EE62DB399E504F184169449A32038349A7D9ACB3EC5A7596FA870)
9 CASOLI.pdf (3289EB2834F89350FE47D00F0F4B3547F7A7F3BB52BB6934A39898A32BF83C2C)	9 CASOLI.pdf (3289EB2834F89350FE47D00F0F4B3547F7A7F3BB52BB6934A39898A32BF83C2C)
10 CAMAIORE.pdf (A5D3025DAE47721B38B9A06F5925168602BBCBEDAAEABE0DF90941D495874B32)	10 CAMAIORE.pdf (A5D3025DAE47721B38B9A06F5925168602BBCBEDAAEABE0DF90941D495874B32)
11 LA PIEVE.pdf (C16CDBCA237513DD96C012F0F47E49D2D69299FDD6A38AB67E3FB79136DA41F9)	11 LA PIEVE.pdf (C16CDBCA237513DD96C012F0F47E49D2D69299FDD6A38AB67E3FB79136DA41F9)
12 PONTEMAZZORI.pdf (ABEEB84EAB58C08A2B0D47B7908B3AF4A90A5E60BE7D47DEEF39AD6416C18001)	12 PONTEMAZZORI.pdf (ABEEB84EAB58C08A2B0D47B7908B3AF4A90A5E60BE7D47DEEF39AD6416C18001)
13 NOCCHI.pdf (E45DB378031D522B08D84CE73EE3071610E1160F58641620B6C6AA62D8BE8C58)	13 NOCCHI.pdf (E45DB378031D522B08D84CE73EE3071610E1160F58641620B6C6AA62D8BE8C58)
14 MONTEMAGNO.pdf (20E5CC0509D32156608497D1713E999905A283ED616537A988D87E021A103DE0)	14 MONTEMAGNO.pdf (20E5CC0509D32156608497D1713E999905A283ED616537A988D87E021A103DE0)
15 TORCIGLIANO.pdf (4AEB71F96204576A59AD84892AEC7A115D6E665E8A92FFECA4D45BB2705BE7FA)	15 TORCIGLIANO.pdf (4AEB71F96204576A59AD84892AEC7A115D6E665E8A92FFECA4D45BB2705BE7FA)
16 GOMBITELLI.pdf	16 GOMBITELLI.pdf

CC_2023_78

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Camaiore

(5CF0828E1D316B446A3514BEF11B88DC6A6088C673B1EEE30D1448F0D976C850)	
17 FIBBIANO.pdf (90DD7017380BD1052D0F49DA4C259656C1FAE4D019257078F35ABF35BCEF2DCE)	17 FIBBIANO.pdf
18 SANTA MARIA ALBIANO.pdf (1FE372C727CACBB7E6CFE0046CCDCF27A42E6A9994CF1EF1F7F6C0CD41DD5D93)	18 SANTA MARIA ALBIANO.pdf
19 ORBICCIANO.pdf (498E2FBDCD26DDCC24266E10CB4698630B9DB441E3A8840B2EE82FFED3119C1D)	19 ORBICCIANO.pdf
20 MIGLIANO.pdf (DF62B03897D0DA5AC2AD0A27E609B49F31D8C573AA99ACC7DBA5ABA00A7E0DE7)	20 MIGLIANO.pdf
21 VALPROMARO.pdf (FC1061013A3B42FCD8BA22C54BA653F0AADFB5FF115DC330F32F21A5CA699CC9)	21 VALPROMARO.pdf
22 FIBBIALLA.pdf (C5334F8C2822D2375DEA84C87657F21DE1C7D37D1C22F0C539C0C30F569A2A3F)	22 FIBBIALLA.pdf
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (FAB694E735D78C6C81D32E9444DE4F1FD8AA13C14E82BDE69B8CDAA1EC61F56A)	PARERE REG TECNICA.pdf

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Pierucci Marcello

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Di Pietro Daniela

CC_2023_78

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.